

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2070

Art. 1

1.1

TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sostituire le parole da: «alla copertura» fino a: «in bilancio» con le seguenti: «entro il 1º dicembre del 2015 sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, a decorrere dal 2015, un importo pari a 728 milioni attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica»;*
- b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) conseguentemente, sono soppresse le parole da: «con provvedimento del direttore» fino a fine;*
- c) sopprimere la lettera c).*

Art. 2

2.1

VACCIANO, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

2.2

SCIASCIA, CARRARO

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, le parole: «commessa fino al 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «commessa fino al 30 settembre 2015.».

2.3

ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis). Allo scopo di eliminare la doppia imposizione, all'autore della violazione che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, è riconosciuto un credito d'imposta determinato ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; tale credito spetta, inoltre, per le ritenute alla fonte di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE, anche se i relativi redditi non concorrono a formare il reddito complessivo".».

Consequentemente, ai relativi maggiori oneri per l'anno 2016, valutati in 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.4

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «5» con il seguente:

«5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa».

2.5

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2015» con le seguenti: «30 dicembre 2015», e al secondo periodo sostituire le parole: «30 dicembre 2015» con le seguenti: «30 gennaio 2016».

2.6

SCIASCIA, CARRARO

Al comma 1, lettera a) numero 2), capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2014 i termini di decadenza per gli accertamenti e le notifiche dell'atto di contestazione, di cui al precedente periodo, riferibili ai soli imponibili, imposte, contributi, ritenute, sanzioni e interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2017».

2.7

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento».

2.8

BOTTICI, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», aggiungere infine le seguenti parole: «A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non viene applicata la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies.».

2.9

ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41, relativamente alle procedure di collaborazione volontaria per le quali si determinano gli effetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma e di cui al comma 3, nonché di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6 del medesimo decreto"».

2.10

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 5-sexies è aggiunto il seguente comma:

*"1-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 specifica altresì le modalità di trattamento di dati e gli strumenti utilizzati a piena tutela della *privacy* dei contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione. La presentazione delle istanze, e ogni successiva informazione relativa alla determinazione delle sanzioni, dei redditi e degli altri imponibili oggetto di definizione nell'ambito delle procedura di collaborazione volontaria, sono gestite da un apposito ufficio istituito presso la direzione centrale dell'agenzia delle entrate, con utilizzo del personale in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».*

2.11

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 5-sexies è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La presentazione delle istanze, e ogni successiva informazione relativa alla determinazione delle sanzioni, dei redditi e degli altri imponibili oggetto di definizione nell'ambito delle procedura di collaborazione volontaria, sono gestite da un apposito ufficio istituito presso la direzione centrale dell'agenzia delle entrate, con utilizzo del personale in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

2.12

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 5-sexies è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il provvedimento di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di trattamento di dati e gli strumenti utilizzati a piena tutela della *privacy* dei contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria."».

2.13

BONFRISCO, MILO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 5-sexies dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'Agenzia delle Entrate di concerto con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce ed adotta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, procedure e strumenti atti a garantire la assoluta riservatezza dei dati ricevuti ai sensi dell'articolo 5-quater anche al fine di prevenire ogni indebito utilizzo dei dati dei soggetti aderenti alla procedura di collaborazione volontaria, idonei a minacciare o ledere la loro integrità fisica o morale."».

2.14

DEL BARBA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP),», inserire le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento,».

2.15

DEL BARBA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP),», inserire le seguenti: « ivi comprese le prestazioni erogate dagli istituti svizzeri per prepensionamento da lavori usuranti prima del conseguimento del sessantacinquesimo anno di età,».

2.16

DEL BARBA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sulle attività stesse».

2.17

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della collaborazione volontaria come modificata dalla presente legge, relativamente alla procedura di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le istanze di collaborazione volontaria, nonché ogni altra integrazione della relativa procedura, possono essere trasmesse, in deroga all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, presso la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate che, di concerto con gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce ed adotta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, procedure e strumenti atti a garantire la assoluta riservatezza dei dati ricevuti ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, anche al fine di prevenire ogni indebito utilizzo dei dati dei soggetti aderenti alla procedura di collaborazione volontaria, idonei a minacciare o ledere la loro integrità fisica o morale».

2.18

BONFRISCO, MILO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della collaborazione volontaria come modificata dalla presente legge, relativamente alla. procedura di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le istanze di collaborazione volontaria, nonché ogni altra integrazione della relativa procedura, possono essere trasmesse, in deroga all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, presso la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate».

2.19

MICHELONI, FORNARO, TURANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, GIACOBBE, PEGORER, DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

2.20

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, purché realizzate dal lavoro e da attività svolte e tassate nei Paesi di residenza, qualora rimesse in Italia per fini di investimento e utilizzo, non si considerano assoggettate alla disciplina della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al presente articolo».

2.21

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.22

MICHELONI, FORNARO, TURANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, GIACOBBE, PEGORER, DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.23

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani che non svolgono più lavoro transfrontaliero, ma derivanti da precedenti attività di lavoro transfrontaliero, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.24

CROSIO, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani, purché derivanti da lavoro trasfrontaliero, sono assoggettati, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

2.0.1

GUERRA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per assicurare la funzionalità del proprio assetto operativo in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, l'Agenzia delle entrate ha facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale rispetto a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in numero comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 24

,settembre 2015, n. 157, e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

2. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle di cui al comma 2, confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dalle citate disposizioni».

2.0.2

GUERRA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni».

2.0.3

FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata e trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1° settembre 2016, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 1° gennaio 2016, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2016. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1° settembre 2016 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano alle disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre 2016; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 6, valutati in 150 milioni di euro annui, si provvede, a partire dall'anno 2016, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale e quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma, "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione, "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.4

BORIOLI, FORNARO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti, le aliquote e le tariffe entro il 31 agosto 2015 procedono alla riscossione degli importi dovuti nel 2015 a titolo di tributi sulla base delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2014».

2.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
in materia di masi chiusi)

Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

"3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente".».

2.0.6

DI GIORGI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento delle misure di tax credit nei settori cinema e audiovisivo)

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».